

per il personale che stabilisce la corresponsione della rendita vitalizia pari ai due terzi dello stipendio raggiunto dall'impiegato o del capitale corrispondente.

Nessun dubbio può esservi che per stipendio raggiunto debba intendersi quello stabilito dalle tabelle allegate al Regolamento, sempreché non sia inferiore, per effetto di successivi aumenti, a quello effettivamente percepito all'atto del collocamento a riposo. - Considerazioni di equità però inducono a proporre che nel determinare la base della liquidazione si tenga conto del rateo dell'aumento periodico di stipendio in corso di maturazione al termine del servizio. È da considerare infatti che il collocamento in quiescenza fa perdere al funzionario altri esposti, con sensibili danni economici per lui e per la famiglia, tanto più gravi in un periodo di aumento di stipendio e di rialzo del costo della vita. È da rilevarsi infine che la integrazione necessaria a siffatta liquidazione non costituisce onere per l'Amministrazione, dovendosi far fronte con l'apposito fondo costituito con l'art. 64 del Regolamento, in continuo incremento. -

La Commissione del personale ha espresso parere conforme in attesa che le disposizioni del Regolamento a questo riguardo vengano opportunamente integrate. -